

Nomok@non

WEB-JOURNAL

FÜR RECHT

UND RELIGION

FACHARTIKEL

LA SCUOLA ROMANA E IL DIRITTO PUBBLICO ECCLESIASTICO

**Annotazioni storico-giuridiche su un 'formante culturale' del
tempo moderno**

VON MATTEO NACCI

ISSN 2749-2826, DOI 10.5282/nomokanon/279

veröffentlicht am 16.12.2024

LA SCUOLA ROMANA E IL DIRITTO PUBBLICO ECCLESIASTICO

Annotazioni storico-giuridiche su un 'formante culturale' del tempo moderno

MATTEO NACCI

Abstract: The present reflections aim to focus attention on the cultural value of ecclesiastical public law, a special branch of canon law that studies the relationships between the Church and political communities, and on the historical path it has taken up to the present day. In this sense, it is intended to highlight specifically how the Roman School of the eighteenth century, and in general the ecclesiastical public law, is a true 'cultural formative' for the practice and science of canon law.

Riassunto: Le presenti riflessioni intendono focalizzare l'attenzione sul valore culturale del diritto pubblico ecclesiastico, branca speciale del diritto canonico che studia i rapporti tra Chiesa e comunità politiche, e sul percorso storico che ha condotto fino ai giorni nostri. In questo senso, si intende evidenziare specificamente come la Scuola romana del XVIII secolo, e in generale il diritto pubblico ecclesiastico, costituisca un vero e proprio 'formante culturale' per la prassi e la scienza del diritto canonico.

Deutsch: Die vorliegenden Überlegungen lenken die Aufmerksamkeit auf den kulturellen Wert des *Ius publicum ecclesiasticum*, einem speziellen Zweig des kanonischen Rechts, der sich mit dem Verhältnis zwischen der Kirche und den politischen Gemeinschaften befasst, sowie auf die historische Entwicklung, die es bis heute genommen hat. In diesem Sinne wird beabsichtigt, besonders hervorzuheben, wie die Römische Schule des 18. Jahrhunderts und das *Ius publicum ecclesiasticum* im allgemeinen ein echter „kultureller Formant“ für die Praxis und Wissenschaft des kanonischen Rechts ist.

1 Nota introduttiva

Il diritto pubblico ecclesiastico, branca del diritto canonico avente ad oggetto la disciplina delle relazioni fra la Chiesa e le comunità politiche, costituisce un ottimo spunto di riflessione per evidenziare come esso, e più in generale l'intero diritto canonico, sia un valido 'strumento' per rappresentare il valore formativo del diritto canonico per il cultore delle scienze giuridiche.

In altri termini, il diritto canonico costituisce una necessaria tappa di studio – dal punto di vista della sua conoscenza – per il giurista che intenda possedere tutti gli elementi per valutare correttamente, e in senso più ampio, il valore del diritto come criterio ordinativo e ordinatore della società¹.

¹ Nacci, Matteo, *Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento*, Roma 2017, 17-21. Cf. Nacci, Matteo, *Storia del diritto e cultura giuridica. L'esempio offerto dalla scienza canonistica del Novecento*, in: Picenardi, Gianni (Ed.), *Legge, coscienza e libertà. Teologia, filosofia e diritto a confronto. Atti del XX Corso dei "Simposi Rosminiani"*, 20-23 agosto 2019, Stresa

Solo con uno spirito proteso alla disponibilità al colloquio fra tutte le scienze giuridiche – e fra le scienze non giuridiche – in una dimensione inter- e trans-disciplinare, sarà possibile apprezzare, e comprendere fino in fondo, il valore di ‘formante culturale’ che riteniamo sia insito nel diritto prodotto dalla Chiesa se solo si rivolga lo sguardo verso la sua ultrabimillennaria esperienza giuridica.

È nella convinzione sempre manifestata dalla Chiesa per il diritto e per la strutturazione di un ordinamento giuridico indipendente da qualsivoglia società civile, fin dai primi secoli e nonostante le enormi difficoltà subite dalla *Societas Christi* in alcuni momenti storici², che si può cogliere – sempre che ci si ponga in un atteggiamento di apertura culturale – la forza espressiva del diritto canonico³.

2 La nascita del *ius publicum ecclesiasticum* e la sua strutturazione come scienza giuridica

Rispetto al concetto di ‘formante culturale’ applicato al diritto canonico nella sua evoluzione storica, può costituire un’interessante ‘cartina di tornasole’ un peculiare momento dello sviluppo del diritto pubblico ecclesiastico, ovvero quello della cosiddetta Scuola romana o Scuola dei canonisti curiali. Rimandando a quanto già analizzato in uno studio precedente⁴, con queste riflessioni ci si pone l’obiettivo di puntualizzare alcuni peculiari e significativi aspetti di questa rilevante scienza giuridica canonistica.

Prima di esporre qualche riflessione in tale direzione, non pare inopportuno presentare sinteticamente le cause genetiche del diritto pubblico ecclesiastico; un’espressione culturale del diritto canonico sorta in Germania nel diciottesimo secolo come vigorosa risposta scientifica alla messa in discussione della Chiesa, dal punto di vista ordinamentale e giuridico, operata con la Riforma protestante e il moderno Giusnaturalismo⁵.

Tanto la prima come il secondo, in modo diverso ma con effetti potenzialmente perniciosissimi, innescarono un atteggiamento fortemente critico sia verso la parte visibile-istituzionale della Chiesa, sia verso il diritto da essa prodotto; un diritto, evidentemente, che mal si concordava con la visione – promossa specialmente dai giusnaturalisti moderni – anti-teologica, razionalista e statalista del diritto e dell’organizzazione sociale di stampo statale⁶.

A fronte di questo ‘attacco’ nei confronti della Chiesa, tanto *ad intra* quando *ad extra*, un gruppo di giuristi operanti nel centro accademico dell’Università di Würzburg, cittadina bavarese, iniziarono a riflettere sul fatto che la Chiesa e il suo ordinamento giuridico avrebbero avuto bisogno di un ‘supporto difensivo’, dal punto di vista scientifico, rispetto a quanto emerso con la Riforma protestante – e la conseguente diffusione del protestantesimo nelle monarchie

2020, 65-82; Nacci, Matteo, Paolo Grossi e il diritto canonico. La lettura offerta da un protagonista ‘elegante’ della cultura giuridica europea, in: *Studia et Documenta Historiae et Iuris* LXXXVIII (2022) 225-236.

2 Si consenta il rinvio a Nacci, Matteo, Il concetto di “libertà religiosa” all’indomani dell’editto di Licinio e Costantino: brevi considerazioni storico-giuridiche, in: *Revista General de Derecho Romano* 24 (2015) 1-12, ed alla bibliografia ivi citata.

3 Grossi, Paolo, Diritto canonico e cultura giuridica, in: *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 32 (2003) 373-389.

4 Nacci, Matteo, Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio. Un profilo storico-giuridico, Città del Vaticano 2015.

5 Ibid., 14-25.

6 Von Pufendorf, Samuel, *De habitu religionis Christianae ad vitam civilem*, Breae 1687. Cf. Nacci, Chiesa e Stato (note 4), 20-25.

europee⁷ – e il Giusnaturalismo, declinatosi, quest'ultimo, a livello politico-istituzionale nel giurisdizionalismo⁸.

Inizìò, in tal modo, l'avventura scientifica dei giuspubblicisti di Würzburg che, con una forma espressiva piuttosto apologetica, offrirono le fondamenta per la costruzione di una compiuta scienza giuridica (esprimentesi in modo evidente all'epoca della Scuola romana), dotandola, ad ogni buon conto, di fonti – come, ad esempio, il diritto divino, la teologia fondamentale e le teorie, fra altre, di Torquemada e Bellarmino sulla centralità del papato nella Chiesa – sulle quali iniziare ad eleaborare teorie giuridiche e riflessioni scientifiche. Tanto le prime come le seconde scaturenti dall'assunto di base secondo cui *Ecclesia est societas iuridice perfecta*, dotata di un ordinamento giuridico originario non concesso da alcuna potestà umana e, in quanto tale, titolare di specifici diritti, i cosiddetti *iura Ecclesiae*, da tutelare ed affermare di fronte a qualsiasi pretesa istituzional-statalista⁹.

3 La Scuola romana e il diritto pubblico ecclesiastico

Con riferimento alla Scuola romana e alle elaborazioni teoriche in tema di diritto pubblico ecclesiastico, prima di indicarne brevemente gli elementi costitutivi e caratterizzanti si rende necessaria ancora una premessa. Le motivazioni che spinsero alcuni canonisti della Curia romana ad occuparsi costantemente, con 'metodo scientifico', della tutela dei diritti della Chiesa tenendo sempre come elemento di studio, ancorchè in via strumentale, lo Stato, sono da ritrovarsi in un documento pontificio che di fatto direzionò un faro di luce sull'insieme delle posizioni teoriche espresse degli studiosi tedeschi gravitanti intorno al centro accademico di Würzburg¹⁰.

Si tratta della Bolla *Quod divina sapientia omnes docet* di Leone XII del 1824 che, nel suo titolo diciottesimo avente ad oggetto i *curricula studiorum* dei corsi di laurea delle Università dell'allora Stato pontificio, prevede – fra molte altre cose – l'obbligatorietà biennale del *ius publicum ecclesiasticum* per il conseguimento del titolo di studio *in utroque iure*¹¹.

Il provvedimento di Papa della Genga, dunque, provocò una felice implementazione delle riflessioni scientifiche prodotte fino a quel momento in tema di relazioni fra Chiesa e società civile attraverso la determinazione, come necessaria conseguenza, della necessità di una loro strutturazione in cattedre universitarie e manuali di studio, della disciplina giuspubblicistica, per gli studenti¹².

Prese l'avvio, in tal modo, il grande segmento – davvero molto significativo – di quel tempo che si è soliti definire della Scuola romana o canonistica curiale del diritto pubblico ecclesiastico¹³. Un

⁷ Leziroli, Giuseppe, Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico. La religione come limite del potere (Cenni storici), Torino 1998, 169-196. Si veda anche Zanchini, Francesco, Genesi e vicende dello "Jus publicum ecclesiasticum" in età posttridentina. Una risposta romano-cattolica alla modernità, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale 8 (2020) 95-117.

⁸ Leziroli, Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico (note 7), 231-250.

⁹ Nacci, Chiesa e Stato (note 4), 25-28.

¹⁰ Pettinato, Cristiana Maria, I «maestri di Würzburg» e la costituzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVIII, Torino 2011. Cf. Nacci, Chiesa e Stato (note 4), 26.

¹¹ Leone XII, Littera Apostolica „Quod divina sapientia omnes docet“, in: Bullarii Romani continuatio XVI (1854) 85-112. Cf. Nacci, Chiesa e Stato (note 4), 33-38.

¹² Nacci, Chiesa e Stato (note 4), 38.

¹³ Ibid., 38-39.

tempo che successivamente alla summenzionata Bolla di Leone XII sarà ben delineato e caratterizzato – nello sviluppo della scienza giuspubblicistica – almeno fino all'evento che modificò nuovamente il diritto pubblico ecclesiastico dal punto di vista strutturale: il Concilio Ecumenico Vaticano II.

Relativamente alla Scuola romana, la prima osservazione concerne quel 'minimo comun denominatore' che caratterizzò i suoi esponenti: giuristi, in particolar modo canonisti, docenti – per questo ben consapevoli del valore maieutico delle loro riflessioni per i primi destinatari, gli studenti – e inseriti nelle Sacre Congregazioni della Curia Romana, e quindi perfettamente consci anche dell'importanza pratica del diritto pubblico ecclesiastico.

Rispetto, poi, al pensiero di alcuni dei principali esponenti della Scuola romana della scienza giuspubblicistica – si pensi, ad esempio, ai Cardinali Giovanni Soglia (1779-1856), Camillo Tarquini (1810-1874), Felice Cavagnis (1841-1906), Pietro Gasparri (1852-1934), Alfredo Ottaviani (1890-1979) – si rimanda ad uno studio condotto qualche anno fa dallo scrivente ma, in questa sede, non appare inutile provare a delineare quel *fil rouge* che accompagna ciascuno di loro, tenendo sempre in considerazione, però, la specifica formazione e il peculiare contesto storico-politico e culturale nel quale operarono¹⁴.

A tale proposito, il primo dato da sottolineare è il genere letterario principalmente utilizzato dagli esponenti della Scuola romana: il manuale. Ben consci, infatti, che i primi destinatari avrebbero dovuto essere gli studenti dei cicli di studio giuridici, si adoperarono affinché le teorie proposte in tema di diritto pubblico ecclesiastico fossero facilmente comprensibili alla popolazione studentesca che li avrebbe dovuti studiare¹⁵.

In secondo luogo, pare meritevole di sottolineatura la generale permanenza, nelle pagine delle opere degli esponenti della Scuola romana, del carattere piuttosto apologetico delle argomentazioni poste a tutela dei diritti della Chiesa – ancorchè assente nelle teorizzazioni del Cardinale Pietro Gasparri, a motivo del peculiare contesto socio-politico francese nel quale il porporato visse per un ventennio¹⁶ – come specifica caratterizzazione della scienza giuridica del diritto pubblico ecclesiastico soprattutto pre-conciliare.

Questa specificazione, ovvero il 'tono' apologetico delle affermazioni dei giuristi esponenti della Scuola romana, rientra nelle peculiarità di tempo e di luogo vissute da ciascuno di loro. Era infatti assolutamente plausibile – costituendo in certo modo un ideale *continuum* con la *missio* difensiva dei primi giuspubblicisti di Würzburg –, che gli esponenti della Scuola romana utilizzassero il seguente *modus procedendi* nell'esplicazione delle proprie posizioni scientifiche: prima, esaminando lo Stato (come apparato e struttura) in via strumentale; poi, delineando i diritti della Chiesa, tanto *ad intra* quanto *ad extra*; e, infine, offrendo apporti anche di natura pratica circa le relazioni fra la Chiesa e lo Stato¹⁷.

¹⁴ Ibid., 39-129.

¹⁵ Ibid., 148-152 ed ivi bibliografia tematica indicata.

¹⁶ Ibid., 126.

¹⁷ Ibid., 88, 111-112, 126. Mentre la maggior parte degli esponenti della Scuola romana dedica una parte delle proprie teorizzazioni all'individuazione delle modalità relazionali fra la Chiesa e lo Stato, costituisce un'eccezione a tale *modus procedendi* il pensiero del Card. Giovanni Soglia che, invece, non si occupa delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato (Ibid., 52-53).

4 Il diritto pubblico ecclesiastico come 'formante culturale' del tempo moderno

Il breve esame delle principali caratteristiche delle esposizioni scientifiche degli esponenti della Scuola romana permette fin da ora di proporre una chiave di lettura di questo ramo del diritto canonico tale da poterlo qualificare come 'formante culturale'. Nel senso che il diritto pubblico ecclesiastico, nato come risposta agli *errores protestantium* e, poi, alla generale visione anti-teologica e razionalista del diritto del moderno Giusnaturalismo, rappresenta quel 'filo' che, utilizzato insieme ad altri nel tempo della codificazione – tanto quella piano-benedettina quanto quella giovanneo-paolina del 1983 –, contribuisce a formare il 'tessuto' robusto sul quale modellare il Codice di Diritto Canonico. Ed è un 'tessuto codificatorio' così ben radicato, quello creato anche grazie alla scienza del diritto pubblico ecclesiastico, che i riferimenti normativi codiciali di matrice giuspubblicistica sopravvivranno anche all'opera di revisione del codice piano-benedettino permanendo intatti nel vigente Codice di Diritto Canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983.

L'osservatorio del cultore delle relazioni fra la Chiesa e le comunità politiche, che sia però sensibile alla dimensione storica del diritto, consente di ampliare lo sguardo verso la codificazione e di scorgere come il diritto pubblico ecclesiastico – nonostante non vi sia un libro del codice ad esso dedicato – rappresenta una delle sensibilità scientifiche, ovvero un 'formante culturale', che ha contribuito a caratterizzarla.

Appare meritevole, a tal proposito, procedere ordinatamente verificando, ancorché in sintesi e procedendo per esemplificazioni, quanto del diritto pubblico ecclesiastico – come scienza e metodo, o, meglio, formulazioni teoriche adattabili al codice – si può rilevare nelle codificazioni del diritto canonico della Chiesa latina, sia quella piana sia quella vigente.

Per quanto concerne il *Codex Iuris Canonici* del 1917, vi sono diversi canoni che esprimono esplicitamente la Chiesa non solo come *societas iuridice*, esattamente come l'apparato statale ma, inoltre, come *perfecta*, ovvero dotata di tutte quelle *potestates* attribuite dal Divino Fondatore¹⁸. In più, la determinazione della Chiesa come società giuridica perfetta caratterizzava il diritto da essa prodotto come *proprium ac nativum*: un diritto facente parte dell'essenza della Chiesa e non limitabile, comprimibile o eludibile da qualsivoglia società civile¹⁹.

Come già delineato in altro studio al quale si rimanda per una lettura più approfondita²⁰, la matrice giuspubblicistica è riscontrabile nella codificazione piana, per esempio, nel primo paragrafo del can. 120, laddove recita che i chierici, sia nelle cause contenziose sia penali, devono essere giudicati dal giudice ecclesiastico²¹; espressione, questa, che nell'evoluzione storica delle

¹⁸ Ibid., 129-131. Con riferimento alla codificazione del diritto canonico del 1917 si consenta il rinvio a *Nacci, Matteo*, San Pio X e il diritto canonico. La "cultura giuridica" della codificazione del diritto della Chiesa, in: *Ephemerides iuris canonici* 54 (2014) 87-101, ed ivi bibliografia indicata; *Nacci, Matteo*, La codificazione piano-benedettina tra 'peculiarità strutturali' e 'cultura giuridica', in: *Prawo Canoniczne* 60,3 (2018) 169-183; *Nacci, Matteo*, Il diritto canonico e il suo percorso storico-evolutivo. Alcune riflessioni, in: *Buonomo, Vincenzo / D'Arienzo, Maria / Échappé, Olivier*, *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, vol. 3, Cosenza 2022, 1139-1154.

¹⁹ *Nacci*, Chiesa e Stato (note 4), 131.

²⁰ Ibid., 131-133. Cf. *Nacci, Matteo*, La cultura giuridica dello ius publicum ecclesiasticum e la codificazione piano-benedettina, in: *Miñambres, Jesús*, *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917. Atti XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, Roma 4-7 ottobre 2017, Roma 2019, 119-128.

²¹ *CIC* 1917, can. 120: «§ 1. Clerici in omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus apud iudicem ecclesiasticum conveniri debent, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum fuerit. § 2. Patres Cardinales, Legati Sedis Apostolicae, Episcopi etiam titulares, Abbates

istituzioni giudiziarie nella Chiesa prende il nome di privilegio del foro ecclesiastico²². Oppure nel can. 121, che statuisce che i chierici sono immuni dal servizio militare e da tutti quegli uffici pubblici civili estranei allo stato clericale²³.

Il can. 196, poi, afferma che per divina istituzione nella Chiesa esiste la potestà di giurisdizione e di governo²⁴; mentre il can. 265, nell'esprimere un 'principio giuspubblicistico', stabilisce il diritto del Romano Pontefice di inviare legati in qualunque parte del mondo, indipendentemente da qualsiasi potestà civile²⁵.

Ancora, nel can. 1160, concernente la disciplina sui luoghi sacri, si statuisce che essi non solo sono esenti dalla giurisdizione civile ma che su di essi la Chiesa esercita liberamente la propria giurisdizione²⁶. I can. 1322, paragrafo 2, e 1495, paragrafo 1, poi, utilizzando l'espressione di matrice giuspubblicistica *independenter a civili potestate*, sanciscono rispettivamente il diritto della Chiesa di compiere opera di evangelizzazione²⁷ e il diritto di acquistare, alienare, e amministrare beni temporali per il perseguimento dei propri fini²⁸.

Infine, degno di menzione nella prospettiva sopra individuata è il can. 2214, paragrafo 2, che stabilisce il diritto proprio e nativo della Chiesa, indipendentemente da qualsiasi potere politico, di costringere i sudditi che hanno commesso un delitto con pene spirituali e temporali²⁹.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, evento di fondamentale importanza anche per il processo di revisione del codice piano-benedettino, non ha però inciso – in senso restrittivo – relativamente alla riaffermazione di norme codiciali contenenti le acquisizioni scientifiche e le formule espressive della scienza giuspubblicistica; segno tangibile, questo, del valore e della forza – come 'formante culturale' – del diritto pubblico ecclesiastico anche nella codificazione del diritto canonico del 1983³⁰.

vel Prelati nullius, supremi religionum iuris pontificii Superiores, Officiales maiores Romanae Curiae, ob negotia ad ipsorum munus pertinentia, apud iudicem laicum conveniri nequeunt sine venia Sedis Apostolicae; ceteri privilegio fori gaudentes, sine venia Ordinarii loci in quo causa peragitur; quam tamen licentiam Ordinarius, praesertim cum actor est laicus, ne denegat sine iusta et gravi causa, tum maxime cum controversiae inter partes componendae frustra operam dederit. § 3. Si nihilominus ab eo qui nullam praeceperit veniam, conveniantur, possunt, ratione necessitatis, at vitanda maiora mala comparere, certiore tamen facto Superiore a quo venia obtenta non fuit».

22 Si rinvia, in tal senso, alle riflessioni di *Gaudemet, Jean*, Storia del diritto canonico. Chiesa et Civitas, Cinisello Balsamo 1998, 132-135, 219-226, 585-596. Sulla genesi ed evoluzione della episcopalis audientia, indispensabile per comprendere il percorso storico delle istituzioni giudiziarie nella Chiesa, si rimanda, ex multis, a *Cimma, Maria Rosa*, L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano, Torino 1989; *Vismara, Giulio*, La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX), Milano 1995.

23 CIC 1917, can. 121: «Clerici omnes a servitio militari, a muneribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis immunes sunt».

24 CIC 1917, can. 196: «Potestas iurisdictionis seu regiminis quae ex divina institutione est in Ecclesia, alia est fori externi, alia fori interni, seu conscientiae, sive sacramentalis sive extra-sacramentalis».

25 CIC 1917, can. 265: «Romano Pontifici ius est, a civili potestate independens, in quamlibet mundi partem Legatos cum vel sine ecclesiastica iurisdictione mittendi».

26 CIC 1917, can. 1160: «Loca sacra exempta sunt a iurisdictione auctoritatis civilis et in eis legitima Ecclesiae auctoritas iurisdictionem suam libere exercet».

27 CIC 1917, can. 1322, § 2: «Ecclesiae, independenter a qualibet civili potestate, ius est et officium gentes omnes evangelicam doctrinam docendi: hanc vero rite ediscere veramque Dei Ecclesiam amplecti omnes divina lege tenentur».

28 CIC 1917, can. 1495, § 1: «Ecclesia catholica et Apostolica Sedes nativum ius habent libere et independenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos».

29 CIC 1917, can. 2214, § 1: «Nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus».

30 Nacci, Chiesa e Stato (note 4), 135-147. Cf. *Nacci, Matteo*, Concilio Ecumenico Vaticano II e ius publicum ecclesiasticum. Annotazioni storico-giuridiche, in: *Piatti, Pierantonio*, Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Libellus quasi speculum. Studi offerti a Bernard Ardura, vol. II, Città del Vaticano 2022, 1415-1429.

A tal proposito, si ritiene meritevole di ricordare brevemente quanto disposto dal can. 1254, paragrafo 1 che, riproducendo piuttosto fedelmente il can. 1495, paragrafo 1, della codificazione piana, statuisce il diritto nativo e indipendente della Chiesa cattolica, dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri³¹. Oppure, quanto stabilito dal can. 1311, con riferimento al diritto nativo e proprio della Chiesa di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti³².

Da ultimo, risulta in tal senso rilevante il canone 1401, esprimente il principio della riserva di giurisdizione ecclesiastica, laddove si sancisce che la Chiesa ha il diritto proprio ed esclusivo di giudicare le cause che riguardano le cose spirituali e quelle annesse alle spirituali, nonché la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, in relazione alla determinazione della colpa e all'inflizione di pene ecclesiastiche³³.

5 Nota conclusiva

Dalle brevi annotazioni storico-giuridiche fin qui delineate, è possibile rilevare, in modo costante fin dalla genesi della scienza del diritto pubblico ecclesiastico anche se con le opportune differenziazioni in base alle circostanze di tempo e di luogo, come questa branca del diritto canonico non abbia mai abdicato alla sua funzione di offrire alla Chiesa e al suo ordinamento giuridico tutti gli strumenti utili per affermare sia l'esistenza di una pluralità di *iura Ecclesiae* ad essa pertinenti; sia l'assoluto svincolamento di questi diritti da un qualsivoglia atto di concessione da parte degli ordinamenti civili; sia la necessità che le relazioni fra la Chiesa e le comunità politiche – espressione utilizzata dal Concilio Ecumenico Vaticano II con la Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes*³⁴ – siano impostate fra società giuridiche esprimenti ordinamenti giuridici primari dove ciascuna, nel proprio campo, è indipendente ed autonoma³⁵.

È stato possibile anche puntualizzare sinteticamente come la scienza del diritto pubblico ecclesiastico – diacronicamente dispiegatasi, dal punto di vista argomentativo, da apologetica, nelle sue prime manifestazioni, a collaborativa-cooperazionistica nella delineazione dei rapporti con le società civili –, prima con i giuristi della Scuola romana del Novecento, fra i quali Pietro Gasparri e, poi, con quelli 'post-conciliari', abbia saputo ben sopportare lo 'stravolgimento strutturale' determinato dal Concilio Ecumenico Vaticano II dimostrando di essere stata capace, alla luce dell'odierna importanza scientifica di quest'area del diritto canonico, di 'risorgere' come la leggendaria araba fenice.

L'Assise conciliare, infatti, con le sue relevantissime determinazioni di carattere collaborativo-cooperazionistico nell'impostazione dei rapporti fra la Chiesa e le comunità politiche, avrebbe

³¹ CIC 1983, can. 1254: «§ 1. *Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos. § 2. Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda*».

³² CIC 1983, can. 1311: «*Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere*».

³³ CIC 1983, can. 1401: «*Ecclesia iure proprio et esclusivo cognoscit: 1° de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas; 2° de violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem*». Cf. Nacci, Chiesa e Stato (note 4), 152-155.

³⁴ Concilio Ecumenico Vaticano II, Constitutio pastoralis *Gaudium et Spes*, in: EV I 1579-1584, n. 76. Cf. Nacci, Chiesa e Stato (note 4), 138-141.

³⁵ Nacci, Chiesa e Stato (note 4), 140.

potuto rendere anacronistica – e quindi esporla ad una sorta di ‘esaurimento vitale’ - una branca del diritto canonico dotata di un evidente afflato apologetico³⁶.

Ciò, però, non è avvenuto e il diritto pubblico ecclesiastico, radicato nella storia ma con la formidabile capacità di leggere i segni dei tempi, costituisce, oggi come allora, un ‘formante culturale’ di ineludibile importanza sia per la dottrina sia per la prassi giuridica, canonica e non canonica³⁷.

³⁶ Ibid., 159-161.

³⁷ Feliciani, Giorgio, Il diritto pubblico ecclesiastico nell'attuale magistero pontificio, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale 15 (2013) 1-18; Nacci, Matteo, I rapporti Stato Italiano-Chiesa Cattolica nei Patti Lateranensi del 1929. Analisi storico-giuridica, in: Prawo Canoniczne 58,2 (2015) 97-113; Madonna, Michele, La città di Roma nel Concordato nel 1929 e nell'Accordo del 1984. Dal “carattere sacro” al “particolare significato”. Un itinerario storico-giuridico, Tricase 2015; Clementi, Patrizia / Simonelli, Lorenzo, L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato, Milano 2015; Nacci, Matteo, Considerazioni storico-giuridiche sulle ‘relazioni Chiesa-Mondo’ nel Concilio di Trento e nel Concilio Vaticano II, in: Prawo Canoniczne 59,2 (2016) 89-108; Sabbarese, Luigi / Santoro, Raffaele, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari, Bologna 2016; Nacci, Matteo, La cultura giuridica nei rapporti Chiesa-Stato. L'esempio offerto dal ius publicum ecclesiasticum, in: Koinonia 41 (2017) 119-130; Schoupe, Jean-Pierre, Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici, Roma 2018; Nacci, Matteo, La fase della “preconciliazione” e la “cultura giuridica” dei Patti Lateranensi: considerazioni storico-giuridiche, in: Ardura, Bernard, I Patti Lateranensi in occasione del XC anniversario (1929-2019), Città del Vaticano 2019, 79-94; Blasi, Antonello, Concordati africani. Elementi e fonti di diritto concordatario africano, Città del Vaticano 2022; Nacci, Matteo, Relazioni fra Chiesa e società civile dal Medioevo alla prima età moderna. Ricognizione storico-giuridica di un percorso complesso attraverso due esempi, in: Parini, Sara Veronica, Parole pericolose. Conflitto e bilanciamento tra libertà e limiti. Una prospettiva trasversale, Milano 2023, 7-13.